# Riconoscimento della Cittadinanza Italiana

Riconoscimento della Cittadinanza Italiana ai Cittadini Stranieri di Ceppo Italiano.

Ai sensi delle Leggi 13.6.1912 n. 555 e 05.02.1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, i figli nati all'estero da padre cittadino italiano, acquisiscono dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.

Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.

Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia d'antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita, ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

Ne consegue che pure i discendenti di emigrante sono da reputarsi cittadini italiani *iure sanguinis* in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Per quanto sopra, coloro che si trovano in tale condizione e non risultano cittadini italiani a causa della assenza di registrazione dei loro atti di stato civile, possono in qualsiasi tempo, richiedere il riconoscimento del proprio *status* di cittadino italiano.

**Normativa di riferimento:**

- Legge 13 Giugno 1912 n. 555 - "Sulla cittadinanza italiana"; • Legge 5.2.1992 n. 91 - "Nuove norme sulla cittadinanza"; • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; • Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991 - "Riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"; • Convenzioni e trattati internazionali.

**Requisiti:** Essere discendenti di emigrati italiani all'estero e non aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana

**Documentazione da presentare:**

Passaporto in corso di validità e codice fiscale.

In base alla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8.4.1991, lo straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, comprensivo di tutte le annotazioni;

2. Atto di nascita dell'interessato e, nel caso dei coniugati, atto di matrimonio;

3. Atti di nascita, di matrimonio e morte di tutti i suoi ascendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

4. Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano, a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;

5. Certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 Legge 13.6.1912 n. 555 e/o dell'art. 11 Legge 5.2.1992 n. 91;

6. Certificato di residenza (sarà acquisito direttamente dall'ufficio competente al procedimento).

Lo straniero d'origine italiana, residente legalmente nello Stato che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale da Euro 16,00 al Sindaco del Comune di residenza e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

I documenti di cui sopra, dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.

**Termini per la presentazione della richiesta:** Nessun Termine

**Termini per la definizione della richiesta:** 90 giorni

**Attività esterne:** Consolato, Ambasciate

**Settore competente:** Punto Città

**Dove rivolgersi:** Punto Città, c.so Angioy n.15

**Responsabile di riferimento:** Dr.ssa M.Lucia Guaraglia

- **E-mail:** lucia.guaraglia@comune.sassari.it

**A chi rivolgersi per informazioni:** Punto Città

- **E-mail:** puntocitta@comune.sassari.it **Telefono:** 079/ 279867 **Fax:** 079/ 279859

Orario al pubblico uffici comunali

.

**Modulistica:**

Scarica il modulo di Richiesta del Possesso della Cittadinanza Italiana